



Allegato 1 al Progetto

CAPITOLATO SPECIALE PER SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ E DELLA CURA DI SOGGETTI FRAGILI – CIG A01C11BDE1

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione di “Servizi a sostegno della domiciliarità e della cura di soggetti fragili”.

Il servizio consta di quattro aree:

1. Servizi di supporto al caregiver familiare:

- primo ascolto e orientamento;
- orientamento per l'accesso ai servizi;
- orientamento sulle tematiche legali e dei diritti del caregiver;
- formazione a tema;
- gruppi di auto mutuo aiuto;
- iniziative mese del caregiver.

2. Servizio di ricevimento e accoglienza finalizzato al sostegno alla domiciliarità:

- gestione banca dati di assistenti familiari;
- formazione al lavoro di cura;
- incrocio domanda-offerta;
- sperimentazione di un servizio di monitoraggio della salute da remoto per persone anziane e disabili a vita sola
- progetti innovativi a sostegno della domiciliarità.

3. Supporto all'implementazione di azioni di intervento a contrasto della fragilità e della solitudine della popolazione anziana:

- supporto metodologico per la realizzazione delle azioni a contrasto della fragilità e solitudine;
- formazione dei volontari;
- supporto metodologico e operativo per l'organizzazione di iniziative a contrasto della fragilità e della solitudine;

4. gestione di uno sportello con personale dedicato, aperto al pubblico per la gestione di tutti i servizi sopra menzionati:

- erogazione di informazioni
- orientamento alla presa in carico dei servizi socio-sanitari
- sede operativa per la gestione dei progetti oggetto del capitolato.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

1. Servizi di supporto al care giver familiare

- **Primo ascolto e orientamento:** gestione di uno spazio dedicato in cui accogliere il caregiver familiare e valutare i suoi bisogni, anche attraverso l'applicazione delle schede regionali predisposte appositamente per l'analisi di situazione del caregiver familiare, ai sensi della DGR. 2318/2019. L'ascolto e la consapevolezza di essere ascoltati sono alla base di ogni relazione di aiuto. L'ascolto attivo è la capacità di saper ascoltare con un elevato grado di attenzione e partecipazione comunicativa. Orientare significa prima di ogni altra cosa, aiutare un soggetto a capire, a decidere, a scegliere.

- **Orientamento per l'accesso ai servizi:** dovranno essere fornite indicazioni sulle funzioni, sulla disponibilità e sulle modalità di accesso ai servizi sociosanitari del territorio, sulle iniziative e servizi offerti dall'associazionismo e dal terzo settore, nonché contributi più specifici sui temi emergenti. Le persone dovranno essere aiutata ad esplicitare i propri bisogni, per essere orientate ad accedere ai servizi con più facilità ed efficacia.

- **Orientamento sulle tematiche legali e sui diritti del caregiver:** il gestore del servizio dovrà assicurare altresì informazione e orientamento sulle tematiche relative ai diritti del caregiver come riconosciuti dalla normativa, nonché sulle normative relative alla tutela ai soggetti non autosufficienti che necessitano di un Amministratore di Sostegno (AdS). Ai cittadini va garantito un aggiornamento continuo rispetto alle normative della RER e di quelle che dovessero essere emanate a livello nazionale.

- **Formazione a tema:** l'azione formativa di "educational care" è una formazione che fornisce elementi base di conoscenza sul ruolo del caregiver e sulle attività che è chiamato a svolgere nel dare cura ad un proprio caro non autosufficiente. Il corso dovrà avere la durata complessiva di almeno 30 ore. Rispetto alla formazione di base, il divenire del bisogno assistenziale connesso all'evolversi della patologia, può determinare bisogni di avere occasioni di incontro con docenti esperti su specifiche tematiche (es. fine vita, cure palliative, riabilitazione cognitive...). In questa ottica il gestore del servizio dovrà organizzare, oltre ad un percorso formativo annuale di "educational care" anche un incontro periodico di approfondimento mirato.

- **Gruppi di auto mutuo aiuto:** La ditta aggiudicataria dovrà attivare annualmente gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) con il supporto di un facilitatore, per caregiver, che si prendono cura di un familiare fragile e con grave patologia. Inoltre si dovrà prevedere una seconda iniziativa con una modalità più informale di "incontro" a distanza (es. Skype, audio conferenza ecc.), rivolta a quei caregiver che vorrebbero comunicare con altri familiari, ma hanno difficoltà oggettive a partecipare ad incontri strutturati ed in presenza. Il gruppo AMA dovrebbe avere una cadenza almeno quindicinale di un'ora e mezza ogni volta e avere una durata di almeno nove mesi all'anno. La costituzione dei gruppi AMA va condivisa con la committenza, anche per rispondere ai bisogni dei familiari. Va valutata la disponibilità di eventuali richieste di costituzione nuovi gruppi AMA.

- **Iniziativa mese del caregiver:** si chiede alla Ditta aggiudicataria di prevedere almeno quattro iniziative da realizzarsi durante il mese di maggio di ogni anno per i quattro territori dell'UdTA e una iniziativa anche di respiro regionale in collaborazione con la RER. Tali iniziative potranno essere di carattere seminariale e/o laboratoriale (workshop, focus group, tavole rotonde). La proposta di programma annuale andrà condivisa con gli operatori e dirigenti del Servizio sociale almeno tre-quattro mesi prima per condividere temi e iniziative. Si precisa che tutti i costi per l'allestimento delle varie iniziative si considerano già contemplate nella base d'asta.

2. Servizio di ricevimento e accoglienza finalizzato al sostegno alla domiciliarità:

"Registro territoriale dell'assistenza familiare qualificata": l'UdTA possiede una banca dati, che provvederà a trasmettere all'aggiudicatario del servizio, contenente tutte le

informazioni di persone interessate a candidarsi per svolgere attività di assistenza familiare. La ditta aggiudicataria dovrà curare, implementare e rendere fruibile ed efficiente la banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, consentendo un efficace processo di ricerca e selezione degli assistenti famigliari disponibili a svolgere attività di assistenza familiare.

I dati e le informazioni contenute nel Registro sono relativi ai dati anagrafici, dati curricolari di tipo scolastico, formativo e sulle esperienze lavorative nonché informazioni su condizioni e disponibilità al lavoro ed eventuali altre specifiche limitazioni.

La selezione e successiva assunzione delle Assistenti famigliari, inserite nel Registro, più adatte alla situazione della famiglia richiedente sarà compito dell'Aggiudicatario del servizio, provvedendo al più efficiente incrocio tra domanda e offerta come meglio descritto al punto successivo.

L'accesso al Registro, che dovrà essere gestito sempre nel rispetto della normativa sulla privacy, al fine di individuare candidati per proprie selezioni, potrà essere concesso altresì ad Agenzie Interinali per il lavoro, operanti sul territorio dell'UdTA o su territori limitrofi sulla base di un Protocollo d'Intesa sottoscritto in base alla Delibera di Giunta dell'UdTA n. 70 del 21.06.2017 ad oggetto "Costituzione di un elenco distrettuale di Agenzie per il lavoro, per la somministrazione di lavoro di assistenza familiare. Approvazione linee guida e schema di Protocollo d'Intesa fra l'Unione delle Terre d'Argine e le Agenzie per il lavoro" e la determina dirigenziale n.922 del 06.10.2017 con cui si approvava l'elenco distrettuale di agenzie per il lavoro che hanno sottoscritto con l'UdTA un protocollo d'intesa per la somministrazione di assistenti familiari nell'ambito dei servizi domiciliari di cura", inserite in apposito elenco.

Al termine del presente appalto, tale "Registro territoriale dell'assistenza familiare qualificata", inclusi i dati implementati nel corso del contratto, resterà di proprietà dell'UdTA.

- **formazione al lavoro di cura:** la Ditta aggiudicataria dovrà promuovere e organizzare una edizione annuale di corso di formazione per assistenti familiari. I contenuti didattici del corso per assistenti familiari devono essere congrui rispetto alle linee guida della DGR Emilia Romagna 2375/09 e articolarsi su due livelli: il primo (per un massimo di 50 utenti), previa validazione delle competenze informalmente acquisite, in autoformazione e il secondo (per un massimo di 25 utenti che abbiano superato i test del primo livello) in presenza per una durata di 52 ore con verifica finale di apprendimento e certificazione delle competenze acquisite.

- **incrocio domanda-offerta:** nella valutazione del bisogno del destinatario del servizio, una fase molto delicata è la ricerca e selezione dell'assistente familiare, in particolare in caso di situazioni di bisogno improvviso. Si evidenzia innanzitutto la necessità di un rapporto intenso di fiducia che questo tipo di prestazioni prevede in quanto la famiglia affida il proprio congiunto e spesso anche la propria casa "nelle mani" di uno sconosciuto che entra nell'intimità della famiglia. Inoltre per le famiglie che si trovano in una situazione di improvviso bisogno, risulta fondamentale un servizio che coniughi flessibilità e velocità con la qualità assistenziale elevata. Pertanto investire sulla fase di incontro tra domanda/offerta rappresenta uno dei momenti salienti del successo della relazione e quindi anche della adeguatezza della risposta assistenziale. Per questo, nell'ambito del progetto, le assistenti famigliari devono essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza sulla base delle linee guida regionali di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 924/2003 e n. 1206/2007. Il progetto prevede che le assistenti familiari debbano essere selezionate sulla base dei bisogni espressi dalla famiglia, incrociati con la valutazione delle competenze e degli esiti di pregresse esperienze lavorative. Le assistenti familiari selezionate dovranno inoltre possedere una appropriata conoscenza della lingua italiana, avere cittadinanza italiana o possedere un titolo di soggiorno valido. E' compito

dell'appaltatore valutare il bisogno specifico dei cittadini richiedenti il servizio e, nel contempo, valutare le competenze e caratteristiche specifiche delle assistenti familiari per provvedere all'incrocio domanda/offerta. Anche per ciò che attiene all'assunzione delle assistenti familiari, si precisa che le funzioni svolte dall'appaltatore sono di intermediazione e pertanto non sussiste né si instaurerà alcun rapporto contrattuale tra l'assistente familiare e l'Operatore Economico, nonché tra l'assistente familiare e l'Unione delle Terre d'Argine. L'assistente familiare infatti stipula un contratto di lavoro direttamente con la famiglia.

La complessità delle procedure, riguardanti l'impiego di un'assistente familiare, richiede alle famiglie interessate un notevole sforzo. Pertanto è compito dell'appaltatore accompagnare le famiglie e fornire aiuto per tutte le pratiche amministrative necessarie per l'assunzione, la retribuzione, l'eventuale dimissione e ogni altra procedura necessaria a sostegno dell'attivazione del primo contratto. L'obiettivo è quello di facilitare gli adempimenti amministrativi per le famiglie. E' compito della Ditta aggiudicataria accompagnare il percorso di inserimento e adattamento dell'assistente familiare durante il primo mese contrattuale ai bisogni ed alle esigenze dei destinatari del servizio, attraverso modalità che dovranno essere esplicitate nell'offerta di gara (monitoraggio). Entro il primo mese di contratto il gestore dovrà comunque garantire un incontro con la famiglia per una valutazione sul gradimento dell'esperienza.

- sperimentazione di un servizio di monitoraggio della salute da remoto per persone anziane e disabili a vita sola: i Servizi sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, nel quadro delle azioni a sostegno degli anziani e disabili in condizioni di fragilità, desiderano continuare la sperimentazione in essere di un servizio di monitoraggio da remoto di un gruppo di assistiti, attraverso un dispositivo indossabile. Si tratta di n.40 braccialetti, da indossare di giorno e di notte, in materiale anallergico che rileva dati sulle condizioni di benessere della persona assistita, quali sonno, alzate notturne, movimento giornaliero, battito cardiaco, eventuali cadute con attivazione di allarmi per interventi urgenti. Alla Ditta aggiudicataria si chiede di gestire i contratti con l'azienda fornitrice dei braccialetti, di insegnare ai caregiver la gestione e l'utilizzo del bracciale, di monitorare la salute di queste 40 persone da remoto. Inoltre, dovrà anche dare supporto tecnico alle famiglie per l'utilizzo dell'applicazione che può essere scaricata sul cellulare del caregiver, quale strumento innovativo a supporto del lavoro di cura. La sperimentazione permette alle persone di valutare l'efficacia del dispositivo.

I braccialetti in uso sono denominati "Seremy" e prodotti da una Ditta SELYON s.r.l..

Le caratteristiche tecniche del braccialetto sono:

- batteria lunga durata fino a un mese, ricarica senza fili
- libertà di movimento, funziona ovunque ci sia copertura della rete LTE/4G con e-SIM integrata
- assistenza clienti completa
- piattaforma Cloud e l'API di integrazione con sistemi terzi.

Maggiori dettagli sui dispositivi sono consultabili sul sito www.seremy.it

- progetti innovativi a supporto della domiciliarità: qualora l'UdTA proponesse la sperimentazione di progetti innovativi a sostegno della domiciliarità, si chiede alla Ditta aggiudicataria la disponibilità a condividere insieme all'UdTA un percorso di fattibilità, concordandone le condizioni. L'UdTA ha sperimentato un progetto che ha chiamato "boccata d'aria". Si tratta di periodi di sollievo (in giornate singole, settimana o mese), essenziali per conservare la salute fisica e mentale del caregiver che spesso, tra l'altro, è la risorsa chiave per dare al malato la necessaria assistenza quotidiana. Il domicilio consente di mantenere nel proprio contesto abitativo e relazionale la persona da assistere. Si chiede alla ditta aggiudicataria di fornire alla famiglia nominativi di assistenti familiari formate. Gli

interventi saranno attivati previo supporto in termini di analisi del bisogno (con formulazione di un PAI, piano assistenziale individuale) sentiti i servizi sociali. La ditta potrà assolvere a queste richieste, in collaborazione con le Agenzie interinali accreditate dall'UdTA.

3. Supporto all'implementazione di azioni di intervento a contrasto della fragilità e della solitudine della popolazione anziana:

Negli scorsi anni è stato definito ed implementato un sistema informativo in grado di mappare gli ultrasessantacinquenni a vita sola o conviventi con altri ultrasessantacinquenni. Tale sistema ha consentito di individuare delle zone a maggiore concentrazione di anziani rispetto alle quali implementare azioni di intervento a contrasto della fragilità e della solitudine. I progetti avviati sul territorio di Carpi in via Belgrado e in via De Amicis hanno dato esiti molto positivi. Alla Ditta aggiudicataria è richiesto di proseguire il progetto, in particolare:

- Valutare l'implementazione di un altro quartiere nella città di Carpi eventualmente con altri soggetti disponibili alla collaborazione e/o con il coinvolgimento del volontariato;

- valutare la possibilità di estendere il progetto nei 3 comuni dell'UdTA, qualora vi sia la richiesta;

- organizzare, con costi a proprio carico, complessivamente almeno n.8 iniziative di animazione/socializzazione all'anno in ogni quartiere del progetto compresi: acquisto di eventuali materiali, incarichi a professionisti, organizzazione di merende o pranzi ecc. Tali iniziative potrebbero essere intese anche come incontri informativi su temi che riguardano l'età anziana: sani stili di vita, utilizzo dei social, acquisizioni di competenze informatiche ecc;

- valutare la possibilità comunque del coinvolgimento di eventuali volontari singoli o associazioni di volontariato, affinché possano essere di supporto alle iniziative promosse e possano dare continuità all'esperienza di prossimità nei quartieri, con la supervisione della Ditta aggiudicataria. Qualora la Ditta aggiudicataria fosse in grado di reperire volontari, si chiede di predisporre la formazione e di offrire un supporto metodologico e operativo.

4. gestione di uno sportello con personale dedicato, aperto al pubblico per la gestione di tutti i servizi sopra menzionati al punto 1, 2 e 3.

Alla Ditta aggiudicataria viene chiesto di gestire uno sportello per l'erogazione di informazioni e per la gestione dei progetti sopra descritti. Lo sportello deve fungere da sede operativa per lo svolgimento di tutte le attività riportate nei punti precedenti.

Si chiede una apertura per l'accesso ai cittadini per almeno 16 ore settimanali per 52 settimane annue con personale competente e dedicato. Lo sportello deve essere aperto al pubblico almeno n. 2 mattine a settimana dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e almeno n. 2 pomeriggi a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Inoltre è opportuno che il servizio sia accessibile anche in altri giorni e orari, previo appuntamento telefonico, al fine di assicurare la maggiore tempestività e la maggiore flessibilità possibili nel rispondere al bisogno manifestato dalle famiglie.

Lo sportello dovrà essere ubicato nel territorio del Comune di Carpi e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici da tutto il territorio dell'Unione delle Terre d'Argine. Tale sede dovrà essere dotata di ausili, attrezzature, mezzi, strumenti e materiale necessario per svolgere l'attività sopradescritta e promuovere azioni di comunicazione per informare sulle caratteristiche del presente progetto: scrivanie, armadiatura, pc con relativo monitor e stampante, fotocopiatrice, cancelleria, ecc. tutto ciò che si rende utile per l'adempimento del servizio.

Il numero potenziale di utenti in un anno è di circa 300.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre dotarsi di un riferimento telefonico per "comunicazioni

urgenti”, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 18, giorni feriali, per necessità urgenti e improcrastinabili della famiglia, relative a problematiche con l’assistente familiare.

Art. 3

Durata contrattuale

L’appalto ha durata di **3 anni** con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata del servizio; in tal caso il servizio inizierà dalla data che sarà comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della sottoscrizione del Verbale di inizio dello svolgimento del servizio..

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere inoltre prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, calcolato in 6 mesi complessivi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Resta salva la facoltà dell’UdTA di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l’istituzione o l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a n. 3 (tre) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Si procederà al rinnovo del contratto solo a seguito di accettazione e conferma da parte dell’appaltatore.

Alla scadenza del contratto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, il contraente uscente si impegna a collaborare con il nuovo soggetto gestore al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 4

Importo dell’appalto

L’importo del contratto per il servizio posto a **base di gara, per tre anni**, è definito in complessivi **euro 215.810,52 (euro duecentoquindicimilaottocentodieci, cinquantadue)** oltre IVA di cui oneri della sicurezza per rischi da interferenza stimati pari a 0,00.

Ai sensi dell’art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **euro 113.550,00 che non sono soggetto a ribasso.**

Ai fini dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo anche del possibile rinnovo di 3 (tre) anni e della proroga tecnica di 6 mesi, è pari ad **euro 467.589,46** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non economicamente conveniente suddividerlo in lotti e si ha interesse a garantire, altresì, la massima efficienza tramite una gestione unitaria dei servizi di cui trattasi.

L’appalto è finanziato in parte con fondi di Bilancio dell’Unione delle Terre d’Argine, in parte con fondi provenienti dal Fondo Sociale Locale quota regionale e in parte con fondi provenienti da AUSL Modena identificati come Fondi Regionali Non Autosufficienza.

Art. 5

Responsabile Unico di Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Massimo Terenziani del Settore dei Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, e il Direttore dell'Esecuzione del contratto è la Dott.ssa Sabrina Tellini, responsabile Area Anziani e Disabili del Settore Servizi Sociali dell'Unione delle Terre d'Argine, quest'ultima nominata con Determinazione a contrattare n. 1094/2023.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 7

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, con particolare riferimento alla figura impiegata di operatore sociale, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. La consistenza del personale attualmente impiegato dall'operatore uscente per l'esecuzione dei servizi in essere è indicata nella relazione tecnico-illustrativa del progetto a base di gara.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario. L'operatore economico dovrà, quindi, allegare all'interno della documentazione amministrativa un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (num. unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento e trattamento economico). Tale progetto non concorrerà alla valutazione dell'offerta tecnica.

La mancata presentazione del progetto – anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio – equivale a mancata accettazione della clausola sociale e comporterà **l'esclusione dalla gara**.

Art. 8

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino,

a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9

Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

Art. 11

Obblighi a carico dell'Appaltatore

I servizi e le attività oggetto del presente appalto sono rivolti ai cittadini e, come tali, eventuali sospensioni o rinunce dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile Unico di Progetto.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'UTdA potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salva l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore si impegna inoltre alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al suo buon funzionamento e quindi dovrà:

- assicurare l'attività dall'avvio fino al termine dell'appalto stesso;
- individuare un Coordinatore, comunicando il nominativo per iscritto, per le attività relative al seguente appalto come diretto interlocutore per la committenza;
- assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi compresi gli oneri relativi al contratto;

- provvedere alla copertura di tutti i rischi assicurativi connessi alle prestazioni del presente appalto compresi quelli relativi al trasporto;
- garantire l'organizzazione e la gestione di tutto il personale necessario e di tutte le attività oggetto del presente capitolato, adempiendo a tutti gli obblighi e responsabilità relativi alla gestione dello stesso personale come meglio specificato nel presente capitolato di gara;
- predisporre ed attuare i piani di sicurezza;
- garantire, con oneri a proprio carico, in caso di turn-over del personale durante la durata dell'appalto, un congruo periodo di compresenza al fine di assicurare la continuità dei servizi;
- garantire la massima partecipazione dei propri operatori ai momenti formativi/informativi sulle caratteristiche e bisogni degli utenti organizzati dai servizi;
- assicurare il rispetto della normativa relativa alla privacy, in particolare rispetto all'utilizzo delle banche dati e dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie;
- garantire ogni altro adempimento a suo carico previsto dal presente capitolato.

Art. 12

Controllo sullo svolgimento del servizio e valutazione

La Ditta deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RUP, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta dovrà allegare alle fatture mensili un report sulle attività svolte, con i dati di attività effettuati nel corso del mese di riferimento, al fine di consentire agli incaricati dell'UTdA di provvedere alla verifica di congruità delle attività espletate e della correttezza delle stesse; deve essere allegato anche un report dettagliato indicante tutte le informazioni richieste relative ai progetti e attività affidate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull'attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell'appalto.

La Ditta deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dall'UTdA in merito alle attività rese.

La Ditta deve predisporre un piano di valutazione della qualità interno relativo ad ogni servizio/attività oggetto del presente capitolato.

Le prestazioni rese dall'Affidatario devono essere svolte in stretta integrazione e in rapporto alla più complessiva organizzazione dell'insieme delle attività del Settore dei Servizi Sociali e degli altri Settori dell'UTdA coinvolti nel loro complesso. In particolare, l'Affidatario deve garantire adeguati livelli di coordinamento:

- con il responsabile dell'esecuzione del contratto per l'insieme delle attività previste nell'appalto attraverso il Responsabile Unico della Gestione tecnica;
- con i Servizi all'interno dei quali l'Appaltatore è chiamato ad operare per alcuni progetti e attività;

Il coordinamento dei livelli sopra definiti viene garantito attraverso incontri periodici organizzati dal RUP o suo delegato.

Con periodicità almeno semestrale la Ditta deve fornire un report sulla base di indicatori che saranno concordati subito dopo l'affidamento, al fine di permettere all'UTdA di poter eventualmente riorientare le attività sulla base degli esiti conseguiti.

Art. 13***Inadempimenti e penalità***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Ad esempio, daranno luogo all'applicazione di penali:

1. qualora la ditta non utilizzi personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale richiesta verrà applicata una penale pari a 250,00 euro per ogni giornata di mancato rispetto dell'obbligo suindicato. Nel caso in cui tale situazione si protragga per più di un mese consecutivo, è facoltà dell'UTdA oltre all'applicazione delle penali disporre la risoluzione del contratto anche prima della scadenza con le modalità di cui all'art. 17;
2. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti assistiti da parte di operatori della ditta verrà applicata una penale di €. 2.000,00;
4. mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza: penale pari a €. 100,00 per ora di irreperibilità;
5. mancato invio dell'elenco iniziale riportante il personale impiegato nell'appalto (titolari e sostituti): penale €. 1.000,00;
6. mancato aggiornamento successivo dell'elenco di cui sopra: penale di €. 250,00 per ogni lavoratore non preventivamente segnalato;
7. mancata sostituzione del personale: penale pari a €. 150,00 per ogni giornata in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
8. ogni altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile;

Il responsabile di progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Direttore dell'Esecuzione del contratto, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione

appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 14

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per almeno 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 16

Pagamento delle fatture

All'appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo per i servizi, comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, pari ai valori di aggiudicazione.

Il pagamento da parte dell'UTdA del corrispettivo per il servizio avviene a mezzo di disposizione di liquidazione, in rate mensili posticipate, a seguito di presentazione di apposita fattura della Ditta, corredata di tutti gli indicatori definiti per poter verificare la congruità tecnica e contabile delle stesse. Le fatture saranno emesse per un valore pari a 1/12 del valore annuale di aggiudicazione.

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità dell'esecuzione del servizio medesimo.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: **UFA4B7**.

La Ditta dovrà allegare alle fatture mensili un report sulle attività svolte, con i dati di attività effettuate nel corso del mese di riferimento, al fine di consentire agli incaricati dell'UTdA di provvedere alla verifica di congruità delle attività espletate e della correttezza delle stesse;

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente ed quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane SpA.

Art. 18***Revisione del prezzo d'appalto***

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del primo anno. Dal secondo anno in poi saranno sottoposti ad eventuale revisione, con cadenza annuale, sulla base di istruttoria condotta dalla Direzione dell'Ente dietro richiesta documentata dell'impresa aggiudicataria.

Potrà essere riconosciuta, dopo il primo anno di gestione, una revisione annuale dei prezzi in occasione di aumenti delle retribuzioni e delle contribuzioni obbligatorie per il personale dipendente, sopravvenuti dopo la presentazione dell'offerta contrattuale, disposti da contratti collettivi nazionali di lavoro, da integrativi provinciali o da norme di legge, non prevedibili al tempo dell'offerta e comunque in essa non previsti, nel limite dell'incremento percentuale verificatosi rispetto ai prezzi offerti. La revisione per l'aumento delle retribuzioni potrà essere concessa solo se l'Appaltatore avrà recepito ed applicato il nuovo contratto per tutti i suoi dipendenti impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante comunicazione inoltrata a mezzo email-pec. Il dirigente, con apposito provvedimento, a seguito della necessaria istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere. Quest'ultimo avrà efficacia dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 19***Proroga contrattuale***

L'Unione Terre d'Argine si riserva di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi 6, qualora ciò si renda necessario per la conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 20***Copertura assicurativa***

L'Impresa aggiudicataria si intende espressamente obbligata e risponderà dei danni - sia alle persone, sia alle cose - cagionati all'Unione delle Terre d'Argine o a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell'appalto e per l'intera durata del medesimo, manlevando al riguardo l'UTdA e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi eventuale pretesa o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria si obbliga pertanto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice - e a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'appalto - idonea copertura assicurativa per:

- a) la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di fatti od omissioni verificatisi in relazione all'esercizio delle attività e alla prestazione dei servizi formanti nel loro complesso oggetto dell'affidamento - come descritti nel presente Capitolato d'oneri - comprese, senza eccezioni, tutte le attività accessorie e complementari rispetto alle attività e servizi principali e prevalenti;
- b) la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per gli infortuni sofferti da tutti i prestatori d'opera addetti all'attività, inclusi i soci.

Detta assicurazione RCT/RCO dovrà prevedersi con massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- **euro 1.000.000,00** per sinistro;
- **euro 1.000.000,00** per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni corporali;
- **euro 500.000,00** per danni a cose, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati;

e dovrà inoltre prevedere:

relativamente alla garanzia RCT

- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e, in genere, alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività assicurata;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - eventuali subappaltatori e loro dipendenti;
- l'estensione alla responsabilità civile derivante all'impresa per danni subiti e cagionati a terzi da persone non dipendenti (volontari, collaboratori, ecc.) e della cui opera l'impresa stessa si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività;
- l'estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'impresa o di persone delle quali il medesimo debba rispondere a termini di legge ovvero detenute a qualsiasi titolo dai medesimi soggetti;
- l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla committenza di lavori o servizi affidati a soggetti terzi nei limiti eventualmente consentiti dal presente capitolato;

relativamente alla garanzia RCO

- l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni previste dalla richiamata disciplina - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro;
- la clausola di buona fede INAIL.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa, nei limiti minimi prescritti, dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'ente e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, con obbligo per l'impresa di presentare - alla scadenza di ciascun periodo assicurativo e fino al termine dell'appalto, rinnovi e/o proroghe compresi - copia del titolo (quietanza di rinnovo o nuovo contratto quietanzato) attestante la validità della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'impresa aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'impresa stessa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di

quanto non risulti coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Nel caso di RTI la copertura assicurativa deve recare l'espressa previsione della sua operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

Art. 21

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 22

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nella misura del 5% secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del codice dei contratti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Art. 23

Spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso d'interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante corresponsione tramite bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle Entrate.

Art. 24

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 25

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Modena.

Art. 26

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento dell'Unione delle Terre d'Argine, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo

dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Unione delle Terre d'Argine).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente: <https://www.terredargine.it/amministrazione/atti-pubblici/regolamenti>.

Art. 27

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 28

Tutela della Privacy

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

Ai fini sovresposti, al momento della stipula del contratto, il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento stipuleranno l'Accordo per il trattamento esterno dei dati, che sarà allegato al Contratto di servizio.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento.

La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti e trasmessi dall'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.